



***COMUNE DI
DARFO BOARIO TERME***

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEI MEZZI
PUBBLICITARI***

In attuazione al DPR 16 dicembre 1992, n° 495

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31/03/1998

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/03/2015 e n. 48 del 26/11/2018



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI
PUBBLICITARI**

INDICE

- ART.1.DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**
- ART.2.DISTANZE IN DEROGA AL CODICE DELLA STRADA**
- ART.3.CARTELLI**
- ART.4.INSEGNE D'ESERCIZIO A BANDIERA**
- ART.5.INSEGNE D'ESERCIZIO IN ADERENZA ALLE FACCIATE O
PARALLELE AL SENSO DI MARCIA DEI VEICOLI**
- ART.6.PREINSEGNE**
- ART.7.STRISCIONI**
- ART.8.LOCANDINE E STENDARDI E ALTRE FORME DI PUBBLICITA'
TEMPORANEA**
- ART.9.PUBBLICITA' IN CANTIERI EDILI**
- ART.10.ARREDI URBANI**
- ART.11.OPERE MINORI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE MA A
DICHIARAZIONE AL GESTORE DEL SERVIZIO**
- ART.12.UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI
DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO**
- ART.13.CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE
D'ESERCIZIO DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**
- ART.14.CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI
PUBBLICITARI LUMINOSI**
- ART.15.UBICAZIONI VIETATE**
- ART.16.AUTORIZZAZIONI**
- ART.17.OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**
- ART.18.TARGHETTE D'IDENTIFICAZIONE**
- ART.19.VIGILANZA**
- ART.20.ADATTAMENTI DELLE FORME DI PUBBLICITA' ESISTENTI
ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**
- ART.21.DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 1 - Definizione dei Mezzi Pubblicitari**

1. Si definisce “**insegna d’esercizio**” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta
2. Si definisce “**preinsegna**” la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia d’orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta
3. Si definisce “**sorgente luminosa**” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce “**cartello**” un manufatto bidimensionale supportato da un’idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione d’altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.
5. Si definisce “**striscione, locandina e stendardo**” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d’appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6. Si definisce “**segno orizzontale reclamistico**” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce “**impianto di pubblicità o propaganda**” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti sia d’attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna d’esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

Le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici e gli impianti di pubblicità o propaganda saranno indicati per brevità, con il termine “altri mezzi pubblicitari”.

Art. 2 - Distanze in deroga al Codice della Strada

1. Fermi restando i divieti stabiliti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e succ. mod. (art. 51, 3° comma D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), il Comune dispone le seguenti deroghe relative alle distanze misurate per senso di marcia:

distanza minima da intersezione (metri)				
semaforizzata			non semaforizzata	
	prima dell’intersezione	dopo l’intersezione	prima dell’intersezione	dopo l’intersezione
a	15	10	15	10
b	30	30	30	30



distanza minima da segnali di pericolo prescrizione e indicazione (metri)		
	<i>prima del cartello</i>	<i>dopo il cartello</i>
a	15	10
b	30	30

Legenda:

a = cartelli, insegne di esercizio a bandiera e striscioni (artt. 3 – 4 - 7);

b = locandine e stendardi e altre forme di pubblicità temporanea (art. 8).

ART. 3 - Cartelli

1. I cartelli non devono superare la superficie massima di tre mq se posti perpendicolarmente alla carreggiata e sei mq se paralleli;
2. Altezza massima dell'impianto mt. 3,00 riferita alla banchina stradale;
3. Distanza dalla carreggiata: per strade con marciapiede il cartello dovrà essere posizionato oltre il limite esterno del marciapiede stesso e comunque a distanza non inferiore di 3 mt. dalla carreggiata e senza ingombro di suolo pubblico, per strade senza marciapiede a distanza non inferiore di mt. 3 dalla carreggiata e senza ingombro di suolo ad uso pubblico;
4. Distanza tra altri impianti pubblicitari comunque disposti rispetto alla carreggiata: mt. 30;
5. Distanze tra impianti perpendicolari e punti di tangenza delle curve ed imbocchi delle gallerie: mt. 100;
6. L'installazione è consentita esclusivamente all'interno dell'area di pertinenza dell'attività pubblicizzata ed è comunque vietata nei centri storici;
7. Nelle aree condominiali in presenza di più attività è consentita l'installazione di totem luminosi con altezza non superiore a mt. 4,00 e superficie massima di mq. 5,00, a condizione che prevedano lo spazio pubblicitario per tutte le attività presenti nel condominio;

ART. 4 - Insegne d'esercizio a bandiera

1. Le insegne d'esercizio non devono superare la superficie di 1,5 mq.;
2. E' consentito una sola insegna per ogni singola attività;
3. Non é consentita tale tipologia d'insegna d'esercizio nei centri storici (zone A degli antichi nuclei);
4. Non é ammesso l'oggetto su suolo pubblico o comunque soggetto a pubblico passaggio;
5. Distanza tra impianti perpendicolari e altri impianti pubblicitari analoghi comunque disposti rispetto alla carreggiata: mt. 15;

ART. 5 - Insegne d'esercizio in aderenza alle facciate o parallele al Senso di marcia dei veicoli

1. Tali insegne d'esercizio non possono superare la superficie di 3 mq. singolarmente e di 6 mq. globalmente per ciascuna facciata del fabbricato. Qualora la superficie di facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare, nel rispetto del decoro dell'edificio, la superficie singola e/o globale delle insegne d'esercizio poste in aderenza nella



- misura del 15% della superficie di facciata eccedente 100 mq., previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio;
2. Distanza dalla carreggiata per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli: per strade con marciapiede l'insegna d'esercizio dovrà essere posizionata oltre il limite esterno del marciapiede stesso e comunque a distanza non inferiore di 2 mt. dalla carreggiata e senza ingombro di suolo pubblico; per strade senza marciapiede a distanza non inferiore di mt. 2 dalla carreggiata, tale limitazione non si applica per le insegne poste in aderenza alle facciate d'edifici;
 3. Nei centri storici é ammessa una superficie massima per ciascuna insegna di 1 mq. derogabile sino ad un massimo di 3 mq. relativamente a sedi d'attività con superficie utile superiore a 200 mq.;
 4. Nei centri storici é vietata l'installazione d'insegne luminose per luce propria;
 5. Nei centri storici l'insegna d'esercizio dovrà tassativamente essere posizionata in aderenza ai fabbricati e i materiali e le tinte dovranno essere scelti in conformità ai caratteri storico-ambientali e architettonici degli edifici e dell'ambiente urbano circostante;
 6. Nei centri storici qualora l'insegna sia disegnata, con colori a tempera, direttamente sulla facciata è possibile derogare ai limiti di cui al comma tre sino ad un massimo di 4 mq.;
 7. Nei centri storici e comunque su tutti i fabbricati dal riconosciuto valore storico-testimoniale è vietato occultare elementi architettonici come inferriate, rostri, fregi, decori, portali ecc.;
 8. La sporgenza dell'insegna dal filo facciata non può superare i 15 cm;
 9. Per ogni attività è ammessa una targa o pannello, fissati sulla facciata del fabbricato lateralmente al vano di accesso all'attività stessa, anche illuminati purché non luminosi, di superficie non superiore a mq. 0,75 e con sporgenza tale da non creare restringimenti o ostacoli alla circolazione dei pedoni e veicoli. Per i centri storici dovrà essere ottenuto preventivo parere favorevole da parte della Commissione per il Paesaggio;
 10. Non é ammessa l'occupazione di suolo pubblico.
 11. Sono consentite dimensioni, tipologia e posizioni di installazioni in deroga previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio;
 12. Sugli edifici posti all'interno di aree classificate nel P.G.T. vigente come "D5 Zona commerciale adibita alla grande struttura di vendita", è consentita l'installazione di insegne sopra la copertura dell'edificio fino ad una superficie massima complessiva pari a mq. 110, purché ottengano preventivo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio.

ART. 6 - Preinsegne

1. Le preinsegne devono essere rettangolari con freccia incorporata dalle dimensioni di mt. 1,00 x 0,20. Si dovranno utilizzare unicamente i pali secondo la tipologia adottata su tutto il territorio comunale; è pertanto tassativamente vietato adoperare installazioni diverse (pali illuminazione, recinzioni, sostegni di segnali stradali, etc...);
2. é ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni;
3. L'individuazione dei punti ove installare i sostegni di cui al primo capoverso avverrà nell'osservanza delle distanze prescritte dal regolamento d'esecuzione ed attuazione del codice della Strada;
4. Il posizionamento dei punti ove installare i sostegni potrà avvenire a distanze diverse rispetto a quelle indicate nel regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada in corrispondenza d'intersezioni minori, qualora l'A.C. lo ritenga opportuno in considerazione di particolari ubicazioni dell'attività (zone con viabilità molto articolate).



ART. 7 - Striscioni

1. L'esposizione di striscioni é ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli da effettuarsi sul territorio comunale o per promuovere iniziative organizzate o patrocinate da altri Enti Pubblici ed é limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso;
2. Come mezzo di sostegno non si potranno utilizzare le alberature ed i pali della pubblica illuminazione;
3. Altezza dalla carreggiata: non inferiore a 5,10 mt. se installati sopra la stessa;
4. Distanza tra impianti perpendicolari ed altri impianti pubblicitari: non inferiore a mt 12,50;
5. Distanze tra impianti perpendicolari e punti di tangenza delle curve: mt. 100;
6. E' vietata l'installazione nei centri storici;

ART. 8 - Locandine e stendardi e altre forme di pubblicità temporanea

1. L'esposizione di locandine, stendardi e d'altre forme di pubblicità temporanea é ammessa per la promozione di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio d'iniziativa commerciali. Ed é limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che la settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.
2. Dimensione : superficie non superiore a 1,5 mq;
3. Distanza tra altri impianti pubblicitari: non inferiore a mt 12,50;
4. E' vietata l'apposizione sui bordi dei marciapiedi, sui pali dell'illuminazione pubblica, sulle recinzioni di cantiere, sui cigli stradali e sui muri in generale;
5. Per le distanze non specificate vale quanto espresso negli artt. 2 e 3;

ART. 9. - Pubblicità in Cantieri Edili

1. Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio la pubblicità che è effettuata nei cantieri edili e che è rimossa al cessare delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo autorizzativo per l'esecuzione delle stesse, deve riferirsi ad attività che intervengono a qualsiasi titolo nell'intervento edilizio in corso di realizzazione.
2. Tale pubblicità deve essere effettuata con cartelli non luminosi.
3. Possono essere fissati sui ponteggi, sulle facciate e nell'area di pertinenza del cantiere;
4. Per le distanze e le dimensioni non specificate vale quanto espresso negli artt. 2 e 3;
5. Alla domanda dovrà essere allegata copia della concessione edilizia o altro titolo autorizzativo.

ART. 10 - Arredi Urbani

1. Non sono ammesse paline e pensiline di fermate autobus e transenne o altre forme d'arredo urbano recanti spazi pubblicitari.
2. Le fermate degli autobus saranno individuate da apposite indicazioni poste in essere su sostegni da apporsi a cura dell'Amministrazione Comunale.
3. Sullo stesso sostegno troveranno posto le indicazioni di tutti i servizi svolti.



ART. 11 - Opere minori non soggette ad autorizzazione ma a dichiarazione al gestore del Servizio

1. Installazione di scritte adesive e manifesti sulle vetrine, porte o finestre;
2. Messaggi pubblicitari all'interno dei locali e visibili da luoghi pubblici;
3. Insegne ed altri mezzi pubblicitari da installarsi all'interno di luoghi privati ma con accesso di pubblico (ad esempio le gallerie dei supermercati);
4. Targhe (non luminose) di studi fino alla dimensione massima di 900 cmq., tali targhe non dovranno:
 - contenere messaggi pubblicitari ma unicamente il nome e cognome del professionista o studio professionale, numero telefonico, orario d'apertura, titoli di studio, titoli accademici, specializzazioni,
 - essere affisse sui portali in pietra o danneggiare eventuali decorazioni esistenti;
 - sporgere su suolo pubblico;
5. Cartelli affittarsi/vendersi dalle dimensioni massime di cm. 50 x 30 purché posizionati aderenti alla facciata del fabbricato;
6. Scritte su tende;
7. La modifica del messaggio pubblicitario riportato su insegne o cartelli già autorizzati in precedenza. La modifica non dovrà comportare variazioni delle dimensioni e della tipologia dell'impianto pubblicitario, in particolare se l'impianto pubblicitario é visibile dalla strada, dovranno essere rispettate le limitazioni imposte dal presente regolamento per quanto riguarda colori e forme utilizzati.

Art 12 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 3 % delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie d'accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione d'altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 1 mq. per ogni servizio prestato.
3. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

ART. 13 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le preinsegne devono essere realizzate in alluminio semicrudo viterie inox.



2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Non sono comunemente ammesse strutture sovradimensionate.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste devono essere documentati prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4, del Codice della Strada.
4. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale, in particolare è fatto divieto assumere la sagoma circolare o triangolare per i cartelli e le insegne d'esercizio.
5. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne d'esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
6. Le preinsegne dovranno essere realizzate con sfondo nero e scritte gialle e potranno essere personalizzate con logo.
7. Il posizionamento di tutti i mezzi pubblicitari sulle parti comuni dell'edificio come individuate dall'art 1117 del codice civile è soggetto ad approvazione dell'assemblea condominiale mediante relativa deliberazione. In sostituzione dell'approvazione dell'assemblea condominiale verrà tenuto valido l'assenso dell'Amministratore Condominiale.
8. Nello stesso edificio è obbligo utilizzare tipologie omogenee per lo stesso genere di mezzo pubblicitario. Per gli edifici condominiali, la tipologia dovrà essere oggetto d'apposita deliberazione dell'Assemblea Condominiale.

ART. 14 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Fatta salva la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria e per luce indiretta, posti nei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove né è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né d'intensità luminosa tale da provocare abbagliamento.
2. La croce rossa o verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. Allo scopo di evitare confusione con le segnalazioni stradali, le insegne luminose non potranno far uso dei colori rosso, verde e giallo in corrispondenza delle intersezioni, con particolare riguardo a quelle regolate da impianto semaforico.
4. È vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
5. È vietata la collocazione di qualsiasi genere di mezzo pubblicitario luminoso per luce propria nei centri storici (zona A degli antichi nuclei).

ART. 15 - Ubicazioni vietate

1. Il posizionamento dei cartelli e d'altri mezzi pubblicitari è vietato:



- In corrispondenza delle intersezioni, ad eccezione delle insegne d'esercizio poste in aderenza alle facciate;
 - Lungo le curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20), del codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 gradi;
 - Sui ponti e sottoponti;
 - Su cavalcavia stradali e loro rampe;
 - Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o d'edifici o di luoghi d'interesse storico o artistico.
2. Inoltre é vietato apporre:
- Ogni tipo di mezzo pubblicitario al disopra delle strutture terminali delle fronti degli edifici e addossate alle strutture di copertura degli stessi ad esclusione delle zone D5.
 - Ogni tipo di mezzo pubblicitario su ogni genere di segnale stradale (segnali verticali, orizzontali, luminosi e attrezzature complementari), nonché sul retro degli stessi e sul loro sostegno;

ART. 16 - Autorizzazioni

1. La collocazione di cartelli e d'altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse é soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale nel rispetto delle presenti norme, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada é statale, regionale o provinciale. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso l'autorizzazione é subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.
2. Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di cartelli, d'insegne d'esercizio o d'altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda all'Amministrazione, allegando, oltre alla documentazione eventualmente individuata negli specifici articoli del presente regolamento, un'autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesti che il manufatto che s'intende collocare é stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. Alla domanda da redigere su apposito modello a disposizione presso l'ufficio competente e pubblicato sul sito comunale deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre e una planimetria in congrua scala ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda idonei alla verifica del rispetto delle distanze minime e l'osservanza dei divieti di cui al presente regolamento. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo d'esposizione previsto per ciascuno di essi, che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda é relativa a cartelli, insegne d'esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
3. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
4. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne d'esercizio o altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di cinque anni ed alla scadenza è tacitamente rinnovata purché il titolare dell'autorizzazione ne verifichi la conformità rispetto al regolamento vigente al momento della



scadenza. In caso di non conformità il titolare dell'autorizzazione dovrà rimuovere il mezzo pubblicitario e presentare nuova richiesta di installazione in conformità al regolamento stesso. L'autorizzazione é intestata al soggetto richiedente.

5. Le richieste d'autorizzazione ad installare mezzi pubblicitari temporanei e relativi a promozioni pubblicitarie d'attività commerciali, manifestazioni e spettacoli, dovranno essere presentate almeno venti giorni prima dello svolgersi della promozione o della manifestazione.

ART. 17 - *Obblighi del titolare dell'autorizzazione*

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - Effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - Procedere alla rimozione ivi compreso il relativo sostegno e la fondazione nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o d'insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di striscioni, locandine e standardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado d'aderenza delle superfici stradali.

ART. 18 - *Targhette d'identificazione*

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione , una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile , sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - Amministrazione rilasciante;
 - Soggetto titolare;
 - Numero dell'autorizzazione ;
 - Ubicazione del punto d'installazione;
 - Data di scadenza.
2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti siano riportati con scritte a carattere indelebile.
3. La targhetta o la scritta di cui al comma 1) devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.



ART. 19 - Vigilanza

1. L'Amministrazione vigila, per mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Qualunque inadempienza sia rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata per mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine previsto dagli articoli 23 e 211 del Codice della Strada. Decorso tale termine l'Amministrazione, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede alla rimozione d'ufficio con facoltà di rivalsa per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice della strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Amministrazione per i provvedimenti di competenza.
4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, del codice della strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Amministrazione per i provvedimenti di competenza.
5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici variati senza autorizzazione, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio con facoltà di rivalsa per le spese sul soggetto titolare.
6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine d'otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio con facoltà di rivalsa per le spese sul soggetto titolare.

ART. 20 - Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del regolamento

1. I cartelli o i mezzi pubblicitari installati sulla base d'autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, al momento della scadenza delle autorizzazioni stesse, devono essere adeguati, previa nuova richiesta, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione.

ART. 21 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si applica a tutto il territorio Comunale posto all'interno della perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, così come definita nella planimetria allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 184 del 18 ottobre 2006.
2. Per quanto non espressamente normato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia previste dal decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Codice della strada) e dal DPR 16 dicembre 1992, n° 495 (regolamento d'attuazione e d'esecuzione del Codice della Strada) per le analoghe fattispecie poste all'esterno della perimetrazione del centro abitato.



3. Ogni previgente disposizione regolamentare in contrasto con le presenti norme é da intendersi implicitamente abrogata.
4. L'installazione di mezzi pubblicitari inerenti iniziative promosse dal Comune di Darfo B. T. potranno essere autorizzate in deroga al presente regolamento a condizione che rispettino quanto previsto dal Codice della Strada;
5. E' data sempre facoltà all'Ufficio Tecnico Comunale, qualora lo ritenga necessario per la tutela del decoro urbano, sottoporre la richiesta di installazione alla Commissione per il Paesaggio;
6. Il presente regolamento entra in vigore esperito il periodo di pubblicazione del relativo atto deliberativo d'approvazione.